

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: CA.2020.20

## **Ordinanza del 21 gennaio 2021** **Corte d'appello**

---

Composizione

Giudici  
Claudia Solcà, Presidente del Collegio giudicante,  
Maria-Antonella Bino e Katharina Giovannone-  
Hofmann,  
Cancelliera Leda Ferretti

---

Parti

**A.**, patrocinato dall'avv. Pascal Delprete  
appellante / imputato

**contro**

**1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE**,  
rappresentato dalla Procuratrice federale Lucienne  
Fauquex

appellato / pubblica accusa

**2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE**, Servizio  
giuridico DFF, rappresentato dal capo del Servizio  
giuridico Fritz Ammann,

appellato / autorità inquirente

---

Oggetto

Appello contro la sentenza della Corte penale del Tri-  
bunale penale federale SK.2019.76 del 22 ottobre  
2020  
Inammissibilità (art. 403 cpv. 3 CPP)

**Ritenuto e considerato che:**

- con sentenza SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 la Corte penale del Tribunale penale federale (di seguito: TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di violazione dell'obbligo di comunicazione (art. 37 cpv. 1 LRD, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015) (CAR pag. 1.100.065);
- il dispositivo della sentenza è stato comunicato in udienza del 22 ottobre 2020 e, il 30 ottobre 2020, A. ha richiesto alla Corte penale del TPF la motivazione scritta della sentenza, annunciando nel contempo di voler proporre appello contro la medesima (CAR pag. 1.100.067 – 068);
- la motivazione scritta della sentenza della Corte penale del TPF del 22 ottobre 2020 (SK.2019.76) è stata intimata in data 7 dicembre 2020, ricevuta in casella postale dal suo patrocinatore il 9 dicembre 2020 e ritirata il medesimo giorno (v. estratto Track & Trace, CAR pag. 1.100.070). La stessa è stata pertanto notificata all'imputato in data 9 dicembre 2020;
- il termine di 20 giorni per la presentazione della dichiarazione d'appello secondo l'art. 399 cpv. 3 CPP ha iniziato a decorrere il 10 dicembre 2020 ed è scaduto il 29 dicembre 2020 (cfr. art. 90 CPP; RIEDO in: Basler Kommentar CPP, 2. ed. 2014, n. 28 e 31 ad. art. 90 CPP);
- l'imputato non ha presentato a questa Corte alcuna dichiarazione d'appello nei termini di legge;
- essendo l'appello privo di oggetto, questa Corte non entra nel merito della procedura che viene quindi stralciata dai ruoli (art. 403 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 CPP; sentenza del Tribunale federale 6B\_469/2015 del 17 agosto 2015 consid. 3, con rinvii);
- la sentenza della Corte penale del TPF SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 è quindi cresciuta in giudicato il giorno in cui la decisione è stata emanata (art. 437 cpv. 1 lett. a e c, nonché cpv. 2 CPP);
- le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (art. 428 cpv. 1 CPP). Ne discende che l'appellante, risultato soccombente data l'inammissibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate. La tassa di giustizia di CHF 200.00, fissata in applicazione degli art. 73 cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 3 lett. c della Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della

Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con gli art. 1 cpv. 4, 5 e 7<sup>bis</sup> del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è quindi posta a suo carico.

**Per questi motivi, la Corte d'appello pronuncia:**

1. L'appello contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 è stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.00 è posta a carico dell'appellante.

In nome della Corte d'appello  
del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

**Intimazione a (atto giudiziale):**

- Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dalla Procuratrice federale Lucienne Fauquex
- Dipartimento federale delle finanze, Servizio giuridico DFF, rappresentato dal capo del Servizio giuridico Fritz Ammann
- Avv. Pascal Delprete

**Copia a (brevi manu):**

- Corte penale del Tribunale penale federale

**Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:**

- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni

## **Rimedi giuridici**

### **Ricorso al Tribunale federale**

Le decisioni finali della Corte d'appello del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).